



Circolare TES/PRO n. 58  
IM/aa

Milano, 29 marzo 2010

**Oggetto: Regolamento 1005/2009 - Disposizioni per le sostanze che riducono lo strato di ozono.**

Dal 1 gennaio scorso ha attuazione il Regolamento 1005/2009 del 16 settembre 2009 che riguarda le sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga e sostituisce il Regolamento 2037/2000.

Il nuovo Regolamento si configura come una "rifusione" del precedente Regolamento 2037/2000 e dei successivi atti di modifica, in altre parole il nuovo Regolamento si presenta come un "testo coordinato" del provvedimento originario e delle successive modifiche introducendo anche modifiche, integrazioni e semplificazioni.

Il Regolamento 1005/2009 si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono ("sostanze controllate" – Allegato I - e/o "sostanze nuove" – Allegato II) quali i clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati e idroclorofluorocarburi.

Esso si applica, inoltre, alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che le contengono.

Tale Regolamento rivede alcune scadenze previste dalla precedente normativa e specifica meglio i criteri per gli utilizzi consentiti in deroga e per l'etichettatura di sostanze e apparecchiature.

Si richiamano di seguito alcune delle principali disposizioni e modifiche introdotte dal Regolamento 1005/2009.

- Fermo il fatto che la normativa vigente vieta la produzione e immissione sul mercato di "sostanze controllate", ne è consentito l'uso nei seguenti casi:

- a) per scopi di laboratorio, compresa la ricerca e sviluppo;
- b) come materia prima;
- c) come agente di fabbricazione.

Se del caso, la Commissione stabilisce un elenco di Imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione o per scopi di laboratorio e fissa sia le quantità massime utilizzabili per il reintegro, per il consumo o l'utilizzo sia i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.


Tali usi sono, quindi, consentiti anche per gli idroclorofluorocarburi il cui utilizzo come sostanza vergine, **dal 1° gennaio 2010**, è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data.

./.



- Per gli impieghi di sostanze controllate ancora consentiti, a decorrere **dal 1 luglio 2010**, è necessario che i contenitori di tali sostanze riportino un'etichetta sulla quale sia indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo per tali usi. Eventuali indicazioni specifiche in merito alla forma e al contenuto di tale etichetta potranno essere definiti successivamente dalla Commissione Europea, ma un'indicazione in tal senso dovrà comunque essere apposta dal responsabile dell'immissione sul mercato nella parte delle "informazioni supplementari" dell'etichetta di pericolo ai sensi della normativa vigente in tema di classificazione e etichettatura Direttiva 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE o Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd. Regolamento CLP).
- **Entro il 31 marzo di ogni anno**, ciascuna impresa che produce, importa, esporta, distrugge o utilizza sostanze controllate o nuove di cui all'allegato II del Regolamento 1005/2009, deve comunicare alla Commissione europea alcuni dati relativi a ciascuna sostanza inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato (per l'Italia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
- Di seguito si sintetizzano gli aspetti di maggiore interesse per il mercato italiano:
  - ✓ Il **produttore** di sostanze, fra le altre cose, deve comunicare le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti;
  - ✓ ogni **importatore** deve dichiarare le quantità immesse nella Comunità e, fra le altre cose, ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
  - ✓ ogni **impresa che distrugge** sostanze controllate deve comunicare
    - a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
    - b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
    - c) la tecnologia impiegata per la distruzione;
  - ✓ ogni **impresa che utilizza** le sostanze controllate come **materia prima o agente di fabbricazione** comunica le quantità e gli stock di tali sostanze nonché i conseguenti processi ed emissioni.
- E' anticipata al 31 dicembre 2019 la cessazione di produzione di idroclorofluorocarburi (data precedentemente fissa al 31 dicembre 2025).
- **Viene autorizzata fino al 31 dicembre 2014 (con il precedente Regolamento era il 31 dicembre 2015) l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione.**





Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possano essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto della quale sia stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza.

Si evidenzia che le sostanze riciclate non sono comunque trasportabili e possono, quindi, essere reimpiegate solo nello stesso luogo dell'intervento.

- Gli Stati Membri devono stabilire le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento e notificarle alla Commissione entro il **30 giugno 2011**. In Italia, nel frattempo, rimangono in vigore le sanzioni previste dalla Legge 549/1993 e quelle della Legge 179/1997 di modifica della precedente.

Il Servizio Sicurezza Prodotti e Igiene Industriale della Direzione Centrale Tecnico Scientifica (Ilaria Malerba Tel. 02-34565.270, e-mail; [i.malerba@federchimica.it](mailto:i.malerba@federchimica.it); Chiara Pozzi Tel. 02-34565.213; e-mail: [c.pozzi@federchimica.it](mailto:c.pozzi@federchimica.it)) è a disposizione delle Imprese aderenti per ulteriori chiarimenti e informazioni.